



COMUNE DI LENTINI
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 63

data 28 dicembre 2023

OGGETTO RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE AL 31 DICEMBRE 2022 (ART.20 DEL D.LGS.175/2016 COME INTEGRATO DAL D.LGS.100/2017) – ADEMPIMENTO ANNUALE.

L'anno duemilaventitré il giorno ventotto del mese di dicembre, alle ore 19,07 e segg., nella sede provvisoria delle adunanze consiliari di Via Caltanissetta, convocato dal Presidente del C.C., si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla prima convocazione urgente di oggi, partecipata ai Sigg. Consiglieri comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale.

CONSIGLIERI		Pres	Ass	CONSIGLIERI		Pres	Ass
1. VASTA	Giuseppe		X	9. SANZARO	Efrem	X	
2. VINCI	Alessandro	X		10. IPPOLITO	Salvatore	X	
3. PERICONE	Diletta		X	11. CULICI	Maria	X	
4. MARCHESE	Davide	X		12. VALENTI	Corinne		X
5. TOCCO	Filadelfo	X		13. VASILE	Carlo	X	
6. CAMPISI	Luigi		X	14. BOSCO SANTOCONO	Silvana	X	
7. GRECO	Cirino	X		15. DI GRANDE	Gianmarco	X	
8. CUNSOLO	Maria	X		16. MAGNANO	Agata	X	
TOTALE						12	4

Partecipa il **Segretario Generale dott.ssa Anna Bongiorno**.

Presiede la seduta il **Presidente Alessandro Vinci**.

Scrutatori: **Ippolito Salvatore, Culici Maria e Marchese Davide**.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorché l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

Il Presidente invita il Consiglio a procedere con l'esame dell'argomento iscritto al n.3 dell'ordine del giorno che risulta essere "RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE AL 31 DICEMBRE 2022 (ART.20 DEL D.LGS.175/2016 COME INTEGRATO DAL D.LGS.100/2017) – ADEMPIMENTO ANNUALE".

Il Segretario dà lettura della parte dispositiva della proposta di deliberazione in esame.

Non avendo alcun Consigliere chiesto di parlare, viene sottoposta al voto del Consiglio Comunale l'approvazione della suddetta proposta.

La votazione, espressa per alzata di mano e con l'assistenza degli scrutatori designati, ha il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 12
Consiglieri assenti n. 4 (Vasta G., Pericone D., Campisi L., Valenti C.)
Voti favorevoli n. 12
Voti contrari nessuno
"il consiglio approva"

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'esito delle votazioni,

VISTA l'allegata proposta di delibera del Coord.1° settore n.45 del 14/12/2023,

VISTO il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n.16 del 27/12/2023,

VISTO il verbale della 2^ Commissione consiliare n.40 del 28/12/2023,

DELIBERA

- **DI APPROVARE** la razionalizzazione periodica delle partecipazioni di cui all'art.20 del D.Lgs.175/2016, come integrato dal D.Lgs.100/2017, con riferimento alle partecipazioni detenute dal Comune di Lentini al 31 dicembre 2022, analiticamente dettagliate nella relazione tecnica "Allegato A)" nonché nella relazione ex art.30 del D.Lgs.201/2022 "Allegato B)", allegate alla presente deliberazione quale parti integranti e sostanziali.
- **DI PRENDERE ATTO** che il Comune non possiede partecipazioni da dismettere o sottoporre ad alienazione e pertanto la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;
- **DI DARE ATTO** che le partecipazioni oggetto della razionalizzazione sono quelle che risultano elencate nell'Allegato A alla presente deliberazione.
- **DI COMUNICARE** l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti.

RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

(art.20, comma 1, D.Lgs.175/2016 e s.m.i. – T.U.S.P.)

RELAZIONE TECNICA

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli Enti Locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato". In adesione a tale disposto legislativo il Comune di Lentini, con delibera n.128 del 03/12/2015, approvava il "Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie".

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs.175/2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n.124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni del decreto hanno per oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- L'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt.1, 2, 23 e 26);
- L'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt.3 e 4);
- Il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt.5, 20 e 24);
- La razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica e acquisto di partecipazioni (artt.7 e 8) nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt.6, 9, 10 e 11);
- L'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (artt.11 e 12);

COMUNE DI LENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

- Definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt.13 e 15);
- L'introduzione di disposizioni in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art.14);
- Il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società "in house" (art.16);
- L'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art.17);
- L'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art.18);
- La razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt.19 e 25);
- L'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs.33/2013 (art.22);
- La razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate delle pubbliche amministrazioni locali (art.21);
- L'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art.20);
- La revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art.24);
- Le disposizioni di coordinamento della legislazione vigente (artt.27 e 28)

In base all'art.24, comma 1, del D.Lgs.175/2016, come integrato dal D.Lgs.100/2017, ciascuna amministrazione pubblica era chiamata ad effettuare entro il 30 settembre 2017, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'art.20 del TUSP.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art.20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

Con deliberazione della G.M.n.174/2017, ratificata con delibera consiliare n.6/2018, questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta

COMUNE DI LENTINI
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

data, dalla quale è scaturito un piano di razionalizzazione che prevedeva solo azioni di mantenimento e non prevedeva dismissioni o alienazioni.

Dalla ricognizione effettuata con revisione ordinaria delle partecipazioni non è necessario prevedere un piano di razionalizzazione, in quanto si tratta per lo più di società partecipate in liquidazione o detenute per legge.

Alla luce della ricognizione le partecipazioni societarie detenute dal Comune di Lentini al 31 dicembre 2022 sono quelle elencate di seguito:

Denominazione società	Attività svolta	Quota partecipazione	Motivazioni partecipazione
ATO SR1 spa (IN LIQUIDAZIONE)	Raccolta rifiuti	7,52%	La finalità della Società era quella di assicurare la gestione unitaria ed integrata dei rifiuti nell'Ambito Territoriale Ottimale denominato ATO SR1. La società si è occupata in realtà solo del coordinamento del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, in quanto il servizio operativo è rimasto in capo a ciascuno dei Comuni compresi nell'Ambito. La Società è stata posta in liquidazione nel 2010 con nomina di un Commissario liquidatore.
ATO S.I.I.n.8 (IN LIQUIDAZIONE)	Servizio Idrico	4,81	Il consorzio ATO S.I.I. N.8 di Siracusa è stato costituito il 13/11/2002 in applicazione dell'art.9, comma 3, della legge n.36/1994 e dell'art.69 della l.r.n.10/1999 tra i Comuni della provincia di Siracusa per la gestione del servizio idrico integrato ed attività strumentali. Con la l.r.n.2 del 09/01/2013 è stata disposta la messa in liquidazione degli ATO idrici della Regione Sicilia. Il Comune dovrà detenere la quota di partecipazione fino alla conclusione delle procedure di liquidazione.
CONSORZIO ASI (oggi IRSAP) (IN LIQUIDAZIONE)	Servizi di sostegno alle imprese	0,01%	Il consorzio A.S.I. di Siracusa era stato costituito per la zona sud dell'area di sviluppo industriale della Sicilia Orientale. Con la L.R. n.8 del 12 gennaio 2012 è stato istituito l'Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (IRSAP), per cui a decorrere dalla data di entrata in vigore della citata legge sono stati soppressi e posti in liquidazione i Consorzi ASI.
CO.SVI.S. srl (IN LIQUIDAZIONE)	Pubbliche relazioni e comunicazione	0,666%	La società ha per oggetto la promozione di attività dirette allo "sviluppo produttivo ed occupazionale nella provincia di Siracusa". E' stata posta in liquidazione con nomina di commissario liquidatore a seguito di delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci in data 01/09/2014

COMUNE DI LENTINI
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

<p>GAL Natiblei</p> <p>(ATTIVA)</p>	<p>Pubbliche relazioni e comunicazione</p>	<p>1,72</p>	<p>La società cooperativa consortile è stata costituita nel 2010 per la gestione di attività di sviluppo locale. La società ha gestito la Programmazione 2007 – 2013 dei fondi UE. Con delibera della G.M.n. 65 del 06/05/2016 il Comune di Lentini ha aderito al partenariato GAL Natiblei per il nuovo Piano di Azione Locale Natiblei per il ciclo di programmazione 2014/2020 PSR Sicilia. L'adesione non ha comportato alcun impegno di spesa per il Comune a fronte della possibilità per lo stesso di partecipare ad iniziative promosse dall'Unione Europea e di intercettare risorse finanziarie per lo sviluppo economico del territorio.</p>
<p>S.R.R. Società Regolamentazione servizio gestione Rifiuti</p> <p>(partecipazione obbligatoria ai sensi dell'art.6, comma 1, della l.r.n.9/2010)</p>	<p>Gestione rifiuti</p>	<p>5,68%</p>	<p>Società costituita per l'esercizio della gestione integrata dei rifiuti, la S.R.R. svolge compiti, di carattere generale, di regolamentazione e controllo del servizio nell'ambito territoriale di competenza, al fine di garantire l'efficienza, l'efficacia e l'equilibrio economico e finanziario della gestione. Trattandosi di servizio pubblico per la gestione dei rifiuti, la partecipazione è obbligatoria ai sensi dell'art.6, comma 1, della l.r.n.9/2010.</p>

ALLEGATO B

COMUNE DI LENTINI
Libero Consorzio comunale di Siracusa

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

RICOGNIZIONE PERIODICA AL 31/12/2022

1. CONTESTO DI RIFERIMENTO

Per l'art. 2, c. 1, lett. d), del D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, sono "servizi di interesse economico generale di livello locale" o "servizi pubblici locali di rilevanza economica", «i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale».

Ai fini della verifica periodica della situazione gestionale del servizio pubblico locale prevista dall'art. 30 dello stesso decreto n. 201/2022, occorre definire adeguatamente il contesto di riferimento, con particolare riferimento alla tipologia di servizio pubblico, al contratto di servizio che regola il rapporto fra gestore ed ente locale ed alle modalità del monitoraggio e verifiche sullo stesso servizio.

2. IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO

Dalla ricognizione effettuata con revisione ordinaria delle partecipazioni è emerso che, trattandosi per lo più di società partecipate poste in liquidazione o detenute per obbligo di legge, non ne derivano rapporti contrattuali o affidamenti di servizi, tali da monitorarne l'andamento economico, la qualità del servizio o la compatibilità della gestione dello stesso ai principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Di seguito si elencano i dati relativi alle partecipazioni del Comune di Lentini al 31/12/2022:

Denominazione società	Tipologia di partecipazione	Quota partecipazioni	n. amministratori e/o sindaci nominati dal comune	Finalità partecipazione
ATO SR1 spa (IN LIQUIDAZIONE)	Quota in Società per azioni	7,52%	//	Trattasi di gestione di servizio di interesse generale Società posta in liquidazione nel 2010 con nomina di un Commissario liquidatore

ATO S.I.I.n.8 (IN LIQUIDAZIONE)	Quota societaria	4,81	//	Trattasi di gestione di servizio di interesse generale Società posta in liquidazione con nomina di un Commissario liquidatore
CONSORZIO ASI (oggi IRSAP) (IN LIQUIDAZIONE)	Quota annuale	0,01%	//	Servizi di sostegno alle imprese Con l.r.8/2012 è stato istituito l'IRSAP, per cui a decorrere dalla data di entrata in vigore della citata legge i Consorzi ASI sono stati soppressi e posti in liquidazione
CO.SVI.S. srl (IN LIQUIDAZIONE)	Quota sociale	0,666%	//	Pubbliche relazioni e comunicazione Società consortile posta in liquidazione nel 2014 con nomina di un Commissario liquidatore
GAL Natblei (ATTIVA)	Quota sociale	1,72	//	Pubbliche relazioni e comunicazione Il Comune ha pagato una quota iniziale L'adesione non comporta alcun altro onere per il Comune

<p>S.R.R. Società Regolamentazione servizio gestione Rifiuti</p> <p>(partecipazione obbligatoria ai sensi dell'art.6, comma 1, della l.r.n.9/2010)</p>	<p>Quota consortile</p>	<p>5,68%</p>	<p>//</p>	<p>Regolamentazione e controllo della gestione integrata dei rifiuti Si tratta di un servizio la cui partecipazione è obbligatoria per legge</p>
--	------------------------------------	---------------------	------------------	---

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE AL 31 DICEMBRE 2022 (ART.20 DEL D.LGS.175/2016 COME INTEGRATO DAL D.LGS.100/2017) – ADEMPIMENTO ANNUALE.

Redigente: **IL FUNZIONARIO**

Agata Sampugnaro Cappello

(firma omessa ai sensi art.3 D.lgs 39/1993)

IL COORDINATORE DEL 1° SETTORE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175, emanato in attuazione dell'art.18 della legge n.124/2015, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo n.100/2017;

VISTO l'art.4, comma 1, del predetto T.U.S.P., il quale prevede che le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art.4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo;

RILEVATO che per effetto dell'art.24 del T.U.S.P. entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO, altresì, che il Comune di Lentini con propria deliberazione della G.M.n.174/2017, ratificata con delibera consiliare n.6/2018, ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.20 del D.Lgs.175/2016, come integrato dal D.Lgs.100/2017, fatta salva la revisione straordinaria, occorre procedere entro il 31 dicembre di ogni anno alla revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dal Comune;

RILEVATO che il Comune di Lentini non ha individuato alcuna partecipazione societaria da sottoporre ad alienazione, dismissione o fusione, in considerazione anche del fatto che quasi tutte le partecipate possedute sono in fase di liquidazione o si tratta di partecipazioni determinate dalla legge;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica "Allegato A)" alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'Organo Consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, e dell'art.10 del T.U.S.P.;

PROPONE

- **DI APPROVARE** la razionalizzazione periodica delle partecipazioni di cui all'art.20 del D.Lgs.175/2016, come integrato dal D.Lgs.100/2017, con riferimento alle partecipazioni detenute dal Comune di Lentini al 31 dicembre 2022, analiticamente dettagliate nella relazione tecnica "Allegato A)" nonché nella relazione ex art.30 del D.Lgs.201/2022 "Allegato B)", alligate alla presente deliberazione quale parti integranti e sostanziali.

- **DI PRENDERE ATTO** che il Comune non possiede partecipazioni da dismettere o sottoporre ad alienazione e pertanto la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;
- **DI DARE ATTO** che le partecipazioni oggetto della razionalizzazione sono quelle che risultano elencate nell'Allegato A alla presente deliberazione.
- **DI COMUNICARE** l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti.


Proposta di Deliberazione n.45/1° settore del 14/12/2023

Visto il decreto sindacale n.32 del 07/07/2023 di individuazione dei sostituti dei coordinatori di settore in caso di assenza;

si esprime Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

Li, 14.XII.2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG. facente funzioni



Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Li,

Gaeta
Giorgio
15.12.2023
18:44:35
GMT+00:00



**COMUNE DI LENTINI**

Libero Consorzio Comunale di Siracusa
Organo di Revisione

Inviato a mezzo PEC

Al Segretario Generale

Al Coordinatore del 1° Settore

Al Responsabile del Servizio Finanziaria

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Sig. Sindaco

SEDE

PARERE

dell'Organo di Revisione Contabile
sulla proposta di deliberazione inerente:

**Razionalizzazione periodica delle
partecipazioni pubbliche detenute al 31
dicembre 2022 (art. 20 del D. Lgs. 175/2016
come integrato dal D. Lgs. 100/2017)
Adempimento annuale**

Verbale n. 16 del 27 dicembre 2023

Oggetto: Proposta di deliberazione di C. C. n. 45/1° Settore, del 14.12.2023, avente ad oggetto: “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 31 dicembre 2022 (art. 20 del D. Lgs. 175/2016 come integrato dal D. Lgs. 100/2017) – Adempimento annuale”, successivamente sostituita con PEC del 19/12/2023 – Parere dell’Organo di revisione.

L’anno 2023, il giorno 27 del mese di dicembre, convocato per le vie brevi, si è riunito, in audio/video conferenza,

l’Organo di Revisione Contabile

composto da:

Dott. Prof. Giuseppe Pedalino - Presidente;

Dr. Fabrizio Alia - Componente;

Dr. Giuseppe Garozzo - Componente;

per discutere ed esprimere il parere di competenza sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in oggetto richiamata.

Premesso che:

- in data 18 dicembre 2023 - Prot. n. 25788, è stato trasmesso, a mezzo PEC, l’atto deliberativo di Consiglio Comunale in oggetto richiamato, successivamente sostituito con PEC del 19/12/2023, ai fini dell’acquisizione del parere di competenza;
- secondo l’orientamento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili l’organo di revisione è tenuto obbligatoriamente ad esprimere parere sulla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche solo nel caso in cui il piano di razionalizzazione determini una riorganizzazione dei servizi erogati tramite società partecipate, per cui il parere è richiesto ai sensi del n. 3 dell’art. 239 del D. Lgs. 267/200;
- il Comune, conformemente all’orientamento dell’ANCI e della Corte dei Conti (Sezione Emilia-Romagna deliberazione n. 3 del 2018), che rileva l’opportunità di acquisire il parere, seppure non obbligatorio, lo ha richiesto nell’ambito dell’attività collaborazione con il Consiglio ex art. 239, comma 1 lett. a), del TUEL;

Constatato che

- il parere *de quo*, ai sensi della citata deliberazione della Corte dei Conti, non può che essere espresso esclusivamente con riferimento alla coerenza degli atti di razionalizzazione rispetto al D. Lgs.175/2016 e che tale orientamento è conforme a quanto ritenuto dal Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e dall’ANCREL, ad opinione dei quali non si può imporre ai professionisti l’obbligo di pronunciarsi su un documento caratterizzato da ampia discrezionalità politica;

Richiamati

- L'art. 4 del d.lgs. n. 175/2016 comma 1 e comma 2 che stabiliscono “Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società' aventi per oggetto attività' di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ne' acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società' ” – “Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società' e acquisire o mantenere partecipazioni in società' esclusivamente per lo svolgimento delle attività” necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- L'art. 20, c. 3, del d.lgs. n. 175/2016 che stabilisce: annualmente, entro il 31 dicembre, l'ente interessato deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di legge, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione;
- L'articolo 30 (*Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali*) del D. Lgs. n. 201 del 23/12/2022 il quale espressamente prevede:
 - 1.** *I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, **effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori.** Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.*
 - 2.** *La ricognizione di cui al comma 1 è **contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate** di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.*
 - 3.** *In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;*
- la recente deliberazione n. 19/2022 delle Sezioni riunite della Corte dei conti, che nell'esaminare la rilevanza delle operazioni straordinarie riguardanti le società partecipate ai fini dell'espressione del parere della stessa Corte dei conti ai sensi dell'art. 5 del TUSP, ha rimarcato un importante principio che deve caratterizzare l'attività di ricognizione periodica: il mantenimento della partecipazione in una società deve considerare la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria di tale scelta. Conseguente che l'adempimento di ricognizione che le Amministrazioni pubbliche si accingono a completare non si esaurisce in un mero riepilogo delle caratteristiche e dei parametri contabili ed organizzativi delle società rientranti nel gruppo pubblico ma comporta una verifica attenta delle condizioni aziendali in cui tali società versano ed in una valutazione dei possibili effetti che potrebbero determinarsi sull'ente socio e sul rapporto di servizio tra le parti.

In proposito si riporta stralcio della Deliberazione richiamata: *“i parametri di “convenienza economica” e “sostenibilità finanziaria”, che, in aderenza ai principi affermati dall’art. 1, comma 2, del TUSP (in particolare, sotto il profilo della “efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche” e della “razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica”), devono presidiare le decisioni di costituzione o acquisizione di partecipazioni societarie ai sensi dell’art. 5 del TUSP, devono essere valutati anche in occasione degli annuali piani di revisione periodica ai fini del mantenimento delle partecipazioni (come da requisiti elencati nell’art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 175 del 2016)”*.

- La deliberazione consiliare n. 6/2018, di ratifica della deliberazione di G.M. n. 174/2017, con cui è stata effettuata la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24 d. lgs. 175/2016 come modificato dal D. Lgs n.100 del 16/06/2017, che prevedeva solo azioni di mantenimento e non prevedeva dismissioni o alienazioni.

Rivelato

- che il Comune di Lentini detiene, alla data del 31/12/2022, le seguenti partecipazioni:

NM.	NOME PARTECIPATA	QUOTA PARTEC.	ATTIVITA' SVOLTA	NOTE
1	ATO SR1 in liquidazione	7,52%	Raccolta rifiuti	razionalizzazione - scioglimento della società
2	ATO S.I.I. n. 8 in liquidazione	4,81%	Servizio idrico	razionalizzazione - scioglimento della società
3	CONSORZIO ASI (oggi IRSAP) in liquid.	0,01%	Servizi di sostegno alle imprese	razionalizzazione - scioglimento della società
4	CO.SVI.S. srl in liquidazione	0,666%	Pubbliche relazioni e comunicazione	razionalizzazione - scioglimento della società
5	GAL NATIBLEI	1,72%	Pubbliche relazioni e comunicazione	mantenimento - non si prevedono interventi di razionalizzazione
6	S.S.R. Società Regol. servizio gest. rifiuti	5,68%	Gestione rifiuti	mantenimento - non si prevedono interventi di razionalizzazione

Visto l'esito della ricognizione effettuata delle partecipazioni possedute dall'Ente, come risultante dalla proposta sopra indicata;

Visti gli allegati alla proposta di deliberazione:

- a) Relazione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui all'articolo 20 del D. Lgs. 175/2016 e ss. mm. ii., contenente una tabella sinottica di ricognizione delle partecipazioni al 31/12/2022 in cui vengono elencate le sei partecipazioni dirette;
- b) Relazione ex articolo 30 del D. Lgs. 201/2022, che in maniera sintetica riporta i dati, le notizie e le informazioni previste da tale articolo;

Considerato che

- alcune delle partecipazioni dirette sono in corso di dismissione a seguito della previsione di scioglimento, in quanto poste in liquidazione (ATO SR1 S.p.A. - ATO S.I.I. n. 8 - Consorzio ASI, oggi IRSAP, e CO.SVI.S. s.r.l.) mentre vengono mantenute tutte le altre per le quali non sono previsti interventi di razionalizzazione e/o sono detenute per obbligo di legge.

Visti

- il D. Lgs. n. 175/2016, testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;
- l'art. 239 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267;

- lo Statuto ed il vigente regolamento di contabilità dell'Ente
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica, reso dal Dott. Salvatore R. Agnello, e di regolarità contabile, reso dal Dott. Giorgio Gaeta;

raccomanda

- di monitorare attentamente e costantemente il permanere delle caratteristiche giustificative che consentono il mantenimento delle partecipate;
- di trasmettere il provvedimento di ricognizione alla struttura competente del MEF (art.15 D. Lgs. 175/2016) ed alla Sezione Regionale della Corte dei Conti (art. 20, commi 3 e 4, D. Lgs. 175/2016);

esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Consiglio comunale avente ad oggetto *“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 31 dicembre 2022 (art. 20 D. Lgs. 175/2016 come integrato dal D. Lgs. 100/2017 – Adempimento annuale”*.

Del ché si dà atto della presente seduta con il presente verbale che, previa lettura, viene confermato dalla sottoscrizione che segue.

L'Organo di Revisione Contabile dell'Ente

Prof. Giuseppe Pedalino

Dr. Fabrizio Alia

Dr. Giuseppe Garozzo

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive


IL CONSIGLIERE ANZIANO


IL PRESIDENTE DEL C.C.




IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

È copia conforme per uso amministrativo

Lì,

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficiocon prot. n.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA

Lì,

Si attesta che il presente atto, ai sensi dell'art.32, comma 5, della L.69/2009 e s.m.i. è stato pubblicato all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune www.comune.lentini.sr.it al n. in data **3 GEN 2024**

e che avverso il presente atto, nel periodo dal **3 GEN 2024** al **18 GEN 2024**, non sono pervenuti reclami e/o opposizioni.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO

Lì,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale certifica, su conforme attestazione del Responsabile del servizio protocollo, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune www.comune.lentini.sr.it dal **3 GEN 2024** al **18 GEN 2024**... a norma dell'art. 197 del vigente O.EE.LL. e che contro la stessa – **non** – sono stati presentati reclami.

IL SEGRETARIO GENERALE

Lì,

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ ai sensi dell'art. 12, comma __, della L.R. n. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni.

IL SEGRETARIO GENERALE

Lì,